

Art. XXVII.

Il Consiglio Legislativo è presieduto da uno de' suoi Membri nominato dal Re.

§. 3.

*Del Consiglio degli Uditori.*

Art. XXVIII.

Questo Consiglio è composto al più di quindici Consiglieri di Stato.

Art. XXIX.

Questo Consiglio, dopo la trasmissione fatta ad esso per ordine di S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei Ministri, conosce:

1. Di tutti gli affari contenziosi.
2. Di tutte le colisioni di giurisdizione per causa di rivendicazione d'affari che inerendo agl'interessi immediati del Demanio dello Stato, o alle quistioni di pubblica amministrazione non sono della competenza dei Tribunali ordinarj.
3. Delle traduzioni in giudizio degli Agenti immediati dell'amministrazione pubblica.
4. Delle appellazioni dalle decisioni dei Consigli di Prefettura.
5. Delle domande di concessione di miniere, e stabilimenti di officine sui fiumi e canali navigabili.